



## Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Einaudi"

Via Canonico Nunzio Agnello 17/19 – 96100 Siracusa (SR)

C.M. SRIS029009 – C.F. 93079110891 – Tel: 0931/38043

Mail: [sris029009@istruzione.it](mailto:sris029009@istruzione.it) – PEC: [sris029009@pec.istruzione.it](mailto:sris029009@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.istitutoeinaudi.edu.it](http://www.istitutoeinaudi.edu.it)

### Circolare n. 030

I.I.S. "L. EINAUDI" - SIRACUSA  
Prot. 0011421 del 29/09/2025  
VII-3 (Uscita)

Ai docenti  
Al personale ATA  
p.c. al DSGA  
Al sito web

**Oggetto: Disposizioni organizzative – assenze, permessi, ferie. Fruizione permessi della legge 104/92.**

Con la presente circolare si intende fornire a tutto il personale dettagliate disposizioni relative alla disciplina delle assenze per l'anno scolastico 2025/26. Si tratta di adempimenti ai quali è necessario attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni per garantire un corretto ed efficace funzionamento della scuola.

#### **ASSENZA PER FERIE E PERMESSI RETRIBUITI**

L'art. 15, comma 2, del CCNL 2006-2009 prevede che il docente a T.I. ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Il CCNL 2019-2021 ha esteso l'applicazione dei tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione, al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all'art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità dei permessi per motivi personali o di famiglia, i docenti di ruolo possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. Ai sensi dell'art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l'attività didattica sono concesse in subordine "alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti". Dal disposto delle due norme, sopra citate, si evince che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come "motivi personali e familiari", quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione, il personale richiedente il permesso non ha l'obbligo di accertarsi che per la sua sostituzione "non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti". Pertanto, qualora il docente esaurisca i primi 3 giorni di permesso di cui all'art. 15 comma 2 primo

periodo, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) a fruire di ulteriori 6 giorni.

Per ovvie ragioni di carattere organizzativo, si invita il personale a produrre domanda di permesso personale retribuito con almeno cinque giorni d'anticipo; la richiesta di permesso retribuito per motivi personali/di famiglia, avanzata nella stessa giornata in cui s'intende fruirne, sebbene legittima, deve rivestire carattere di eccezionalità e deve essere documentata come previsto dalla norma contrattuale.

Per il personale ATA i tre giorni di permessi retribuiti per motivi personali e familiari sono stati trasformati dal CCNL in 18 ore per anno scolastico. Sono state introdotte ulteriori 18 ore di permesso per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (art. 33 CCNL/2018).

**ALTRA TIPOLOGIA DI PERMESSI RETRIBUITI – PERSONALE A T.I. E PERSONALE A T.D.** assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Art. 15 – Comma 1: il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato o assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: ● partecipazione a concorsi o esami: 8 giorni complessivi per anno scolastico, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; ● lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: 3 giorni complessivi per evento; ● matrimonio: quindici giorni consecutivi con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio.

#### **PERMESSI BREVI**

L'art. 16 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 dispone che il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. A tutto il personale in servizio sono concessi per motivi personali, e compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, per un complessivo monte ore pari all'orario settimanale di insegnamento per i docenti e a 36 ore per anno scolastico per gli ATA. Le ore vanno recuperate entro i due mesi successivi in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. La richiesta deve essere inoltrata alla vicepresidenza con un certo anticipo. Nei casi di mancato recupero imputabili al dipendente, l'Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate. Per il personale docente la fruizione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con docenti in servizio.

#### **PERMESSI DELLA L. 104/92**

Con riferimento alla fruizione dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/92, al fine di garantire la funzionalità didattica e amministrativa della scuola, si richiama l'attenzione sull'obbligo, da parte del personale già autorizzato dal Dirigente, di programmare le proprie assenze dal servizio con congruo anticipo, fatte salve comprovate situazioni di emergenza.

A tal riguardo si richiama quanto dettagliatamente previsto dalla norma:

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6/12/2010, al punto 7, prevede espressamente che “salvo dimostrate situazioni d’urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio **con congruo anticipo**, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”;
- il CCNL vigente dispone che al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi della legge 104/92, predispone, di norma, una **programmazione mensile dei giorni** in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese;
- la Circolare INPS n. 65 del 13/04/2018 al punto 4 dispone che il dipendente comunichi per iscritto una programmazione mensile, “fatte salve le situazioni di necessità e di **estrema urgenza** per le quali la comunicazione può essere inoltrata nelle 24 ore che precedono la fruizione e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso”.

Si ribadisce che l’obbligo di comunicazione preventiva della programmazione per la fruizione di permessi ex Legge 104/92 rappresenta un elemento fondamentale per la gestione della scuola e dei servizi. Pertanto, si dispone che ciascun dipendente autorizzato che intenda fruire dei permessi in argomento è tenuto ad osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni:

- obbligo di comunicazione preventiva della programmazione per la fruizione di permessi ex Legge 104/92, entro il mese precedente a quello di fruizione, per consentire la tempestiva organizzazione dell’attività dell’Ufficio e dell’offerta dei servizi all’utenza;
- obbligo di programmare i suddetti permessi, nel rispetto del CCNL, in giornate non ricorrenti, per evitare di coinvolgere sempre le stesse classi;
- obbligo di comprovare con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità le eventuali situazioni di urgenza improvvise ed improcrastinabili che dovessero determinare la fruizione dei permessi in giorni diversi rispetto a quelli programmati.

Inoltre, si ricorda che annualmente tutti i dipendenti titolari dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992 devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale attestino la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. Ogni dipendente deve sempre comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue l’eventuale perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Si ricorda infine che:

- non è possibile usufruire dei giorni di permesso nel caso in cui la persona assistita sia **ricoverata a tempo pieno, anche temporaneamente, in ospedale o strutture pubbliche e private** dedicate all’assistenza sanitaria.

- Le domande relative ai **congedi straordinari biennali** (ai sensi dell'art. 42 Dlgs 151/2001) sono autorizzate dal Dirigente Scolastico entro 60 giorni dalla richiesta. Possono essere concessi solo se si è conviventi con il familiare disabile.

Per ciò che concerne il Referente unico si rammenta che il D.lgs. 105 del 30 giugno 2022, nell'adempimento della direttiva (UE) n. 2019/1158, ha apportato modifiche ai permessi e congedi per l'assistenza ai disabili gravi. In particolare, secondo l'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, dal 3 agosto 2022, più soggetti possono fruire dei tre giorni mensili di permesso per assistere una persona disabile, **su richiesta e in alternanza tra loro**.

Confidando nella fattiva collaborazione delle SS.LL. per garantire i diritti del personale e assicurare la funzionalità dell'azione didattica e amministrativa, ringrazio tutti anticipatamente.

Siracusa, 29/09/2025

Firmato digitalmente  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Egizia Sipala